

Deliberazione n. 191/2021/PRSP



## CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 20 dicembre 2021, composta dai Magistrati:

Salvatore Pilato	- Presidente
Adriana La Porta	- Consigliere
Adriana Parlato	- Consigliere
Antonino Catanzaro	- Referendario
Massimo Giuseppe Urso	- Referendario - Relatore

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

viste le deliberazioni di questa Sezione:

- n. 94/2020/INPR del 06 luglio 2020, avente ad oggetto: *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2019”*;
- n. 97/2020/INPR dell’8 luglio 2020, avente ad oggetto: *“Linee guida e il questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2020-2022”*.

visto il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, modificando l’art. 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 e gli altri decreti-legge in materia;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante *“Regole tecniche operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico Ministero;*

esaminate le relazioni compilate dall’organo di revisione del Comune di Antillo sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e sul bilancio di previsione 2020/2022;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore con nota prot. Cdc. 10203 del 22 novembre 2021;

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 126/2021, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l’adunanza del 20 dicembre 2021;

udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso;

\*\*\*\*\*

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

\*\*\*\*\*

#### **A. ESAME DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019.**

Dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2019 emergono i seguenti profili di criticità:

- 1. Il ritardo costante del rendiconto** rispetto ai termini di legge: il rendiconto 2019 è stato approvato con delibera C.C. n. 20 in data 29 ottobre 2020 (desunto dalla stessa delibera, in quanto nel questionario vengono riportati dati errati).

Questa Sezione ha più volte rappresentato che l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. L'ordinamento contabile prevede una non casuale scansione

temporale degli adempimenti contabili, al fine di garantire una corretta programmazione delle entrate e delle spese, non fondata sul superato criterio della spesa storica incrementale (art. 10, c. 1, d. lgs. n. 118/2011), coerente con il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione. Il patologico ritardo nell'approvazione dello strumento contabile di programmazione (approvato sostanzialmente a fine esercizio) produce due ulteriori anomalie rispetto al cronoprogramma previsto dal legislatore. Da una parte, infatti, l'Ente è limitato nella sua attività di gestione e resa dei servizi in virtù della previsione normativa di cui all'art. 163 T.U.E.L., che regola l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria. Dall'altra parte, gli impegni di spesa, seppur limitati in virtù del citato articolo 163, si fondano sulle previsioni del bilancio pluriennale del ciclo precedente, le quali potrebbero non essere più rispondenti alla situazione attuale, con particolare riferimento alla previsione delle entrate (deliberazione n. 111/2020/PRSP).

Appare censurabile l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 a fine ottobre, ritardo che produce conseguenze negative particolarmente rilevanti sulla corretta programmazione e gestione dell'Ente. Il bilancio di previsione, infatti, ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis TUEL, si fonda su un risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, considerato che il predetto saldo è accertato con l'approvazione del rendiconto, la quale, se avviene con così considerevole ritardo, non consente all'Ente di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 187 T.U.E.L., con particolare riferimento a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo. L'approvazione tardiva degli strumenti contabili produce, pertanto, conseguenze negative sul naturale, fisiologico e normativamente previsto sviluppo del ciclo di bilancio, contribuendo ad aggravare la già difficile situazione finanziaria del Comune.

In conclusione, il Collegio ribadisce che i termini normativamente fissati per l'approvazione dei documenti contabili non sono derogabili ed occorre che l'Amministrazione si organizzi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente. Tali ritardi non rendono tempestiva l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione, impediscono le eventuali azioni correttive in corso di esercizio, svuotando di significato la funzione tipica del bilancio di previsione e

ritardano conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo.

La Sezione, pertanto, conferma il rilievo critico, invitando l'ente a superare questa illegittima prassi, che è espressione di una criticità organizzativa di non scarsa rilevanza.

**2. Riguardo il risultato di amministrazione e la sua composizione:**

- a. Il comune di Antillo, nell'esercizio preso in considerazione, ha riportato un risultato di amministrazione positivo che, a seguito degli accantonamenti, della parte vincolata e dell'importo destinato agli investimenti, produce una parte disponibile uguale a zero (che suscita notevoli perplessità), così come rappresentato dalla tabella che segue:

**Tabella 1**

	2019
risultato di amministrazione	443.971,18
FCDE	216.579,80
FAL	119.654,77
fondo contenzioso	35.588,92
fine mandato altri	4.996,69
fondo perdite società	1.000,00
parte vincolata	16.151,00
investimenti	50.000,00
parte disponibile	0

- b. In relazione al FCDE, l'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione, come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2, applicando il metodo ordinario e non è emerso un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del d.l. n. 162/ 2019 n. 162. L'organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (Sezione I - Gestione Finanziaria Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità).
- c. In relazione al fondo contenzioso, l'importo accantonato è pari a euro 35.588,92. Nella relazione al rendiconto viene richiamata la verifica effettuata dal Responsabile del servizio e dal Segretario dell'Ente, da cui risulta la congruità dell'importo accantonato, confermata anche dall'Organo di revisione nella Sezione I del

questionario punto 8 --Accantonamenti -, ma non è chiaro il criterio di quantificazione.

Non sembra che sia stata effettuata una analitica ricognizione del contenzioso pendente, con una valutazione del rischio di soccombenza, per cui il Collegio invita l'ente:

- o a monitorare la situazione dei giudizi pendenti attraverso l'istituzione del "registro del contenzioso", nell'ambito del quale deve essere quantificato il rischio di soccombenza in percentuale (%), previo coinvolgimento dei responsabili dei Servizi competenti e dei legali che curano il patrocinio per conto dell'Ente;
- o ad accantonare nel medesimo fondo rischi la somma corrispondente all'importo complessivo del rischio di soccombenza che emergerà dalla predetta analitica ricognizione.

Il punto verrà verificato da questa Sezione nel successivo ciclo di controlli e l'organo di revisione è invitato a verificare il rispetto della corretta quantificazione del fondo in esame.

- d. Risulta accantonato, nell'esercizio 2019, l'importo di euro 1.000, a livello precauzionale, quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali e istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge 147/2013.

Pur riconoscendo l'esiguità delle partecipazioni possedute dall'ente (esposte nella tabella 11), il Collegio ribadisce l'obbligo per gli organi di vertice del Comune di richiedere e acquisire le informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale delle società partecipate, attivando ogni strumento utile e previsto dall'ordinamento giuridico per ottenere i dati che consentano al socio pubblico di ottemperare agli obblighi di legge, provvedendo all'accantonamento nel fondo perdite nel caso in cui si verificano i presupposti di cui all'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 175/2016.

- e. L'Ente ha ottenuto un'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti, da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili nel 2014, ai sensi dell'art.1 comma 11 del decreto n.35//2013 e norme successive di finanziamento per euro 140.000; l'importo restituito ammonta ad euro 20.345,23 e la differenza risulta come quota accantonata in avanzo per euro 119.654,77.

**Tabella 2**

anticipazione di liquidità	
anticipo di liquidità richiesta	140.000,00
importo restituito	20.345,23
quota accantonata	119.654,77

f. È stato costituito un fondo indennità fine mandato così determinato:

**Tabella 3**

indennità di fine mandato	
importo accantonato esercizi precedenti	3.486,07
importo previsto nel bilancio d'esercizio a cui si riferisce il rendiconto	1.510,62
utilizzi	
accantonamento 2019	4.996,69

g. In relazione ai flussi di cassa, l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, non ha utilizzato le somme vincolata in termini di cassa e la consistenza del fondo cassa è così rappresentata:

**Tabella n.4**

	Al 31.12.2019
fondo cassa complessivo	398.823,41
di cui cassa vincolata	313.779,41

h. In relazione alla gestione di competenza, dal prospetto di verifica degli equilibri, modificato dal D.M. 01.08.2019 e rilevabile sul sistema BDAP, il risultato della gestione di competenza presenta un saldo positivo di euro 135.534,61 e la gestione complessiva con il risultato di amministrazione risulta di euro 117.729,43.

i. Con riferimento alla capacità di riscossione e alla gestione dei residui attivi:

a. In relazione al recupero dell'evasione tributaria, pur riscontrando una efficiente riscossione Tarsu /Tia /Tares/Tari, si evidenzia la mancanza di una proficua programmazione finanziaria riguardo gli accertamenti Imu ed altri tributi, in relazione alle quali è emersa la totale assenza di accertamenti e riscossioni.

Tabella 5 - Capacità di riscossione: recupero dell'evasione tributaria

Evasione tributaria	2019		
	Accert.ntl	Risc.ni	% A/R
IMU/TASI			
TARSU/TIA/TARES/TARI	107.282,88	107.752,66	100,43
COSAP/TOSAP	5.012,50	4.926,20	98,27
Altri tributi		154,44	
<b>Totale</b>	<b>112.295,38</b>	<b>112.833,30</b>	<b>100,47</b>

b. In relazione alla gestione dei residui, a chiusura dell'esercizio 2019 i residui attivi della competenza sono euro 1.748.904,68, importo considerevole rispetto al totale di euro 2.406.627,64, con un aumento del 123% rispetto all'esercizio precedente, sintomo dell'incapacità dell'Ente di riscuotere nell'esercizio di competenza e conseguentemente si registra contabilmente il rinvio al futuro della riscossione di poste attive.

Si determina, come quota di residui, l'importo di euro 657.722,96, rispetto al totale complessivo.

Il dato viene evidenziato nella tabella che segue, con l'indicazione del volume complessivo e con l'analisi del triennio:

Tabella n. 6

	2017	2018	2019
<b>Residui attivi Finali</b>	1.185.345,65	1.078.554,69	2.406.627,64
<i>di cui:</i>			
conto competenza	579.752,71	449.471,41	1.748.904,68
conto residui	605.592,94	629.083,28	657.722,96
<i>di cui residui precedenti il quinquennio di riferimento:</i>			
Titolo I	n.d.	10.247,96	27.586,20
Titolo III	n.d.	17.080,12	29.012,44

Risultano residui con anzianità superiore ai cinque anni del Titolo I di euro 27.586,20, di cui riferiti alla Tarsu euro 19.216,66 e del Titolo III per euro 29.012,44. L'analisi dei dati relativi al gettito di alcuni tributi, la cui riscossione è condizione indispensabile per garantire risorse al Comune, conferma bassi indici di

realizzazione, con una percentuale irrisoria relativa all'Imu del 2,19% e minima riguardo la Tarsu, che non supera il 27%.

Segue tabella rappresentativa:

**Tabella n.7**

Movimentazione dei residui	2019		
	Residui all'01.01	Risc.ni	% A/R
Imu	31.373,86	6.187,88	2,19
Tarsu/Tia/Tares/Tari	153.669,21	40.489,41	26,34

Su quanto emerso ai punti 5 e 6, il Collegio evidenzia le difficoltà dell'ente nell'organizzazione e attuazione dell'attività di recupero dei crediti, della riscossione dei tributi e dello smaltimento dei residui attivi, la quale merita una particolare attenzione da parte degli organi di governo, gestionali e di controllo del Comune.

Questa Sezione ha più volte rappresentato che "una efficace e organizzata riscossione dei crediti innesca un circuito virtuoso, che spinge i cittadini ad ottemperare al versamento di quanto dovuto" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 111/2020/PRSP).

Anche il Giudice delle leggi ha recentemente evidenziato come una bassa capacità di riscossione è un "problema prevalentemente organizzativo" (Corte costituzionale n 4/2020).

In ordine alla totale assenza di accertamenti e riscossioni Imu e di altri tributi (tabella 5), il Collegio richiama quanto più volte rammentato da questa Sezione in ordine alle conseguenze di tale attività omissiva, la quale, qualora provocasse la prescrizione dei crediti dell'ente, potrebbe generare responsabilità erariale (del. n. 97/2021/PRSP).

Questa Sezione effettuerà uno specifico "focus" sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali (nonché sul recupero dell'evasione) nel successivo ciclo di controllo, considerata la rilevanza di tale attività in un sistema tendente al superamento della finanza derivata di trasferimento.

L'organo di revisione è invitato a verificare l'andamento della riscossione e la corretta contabilizzazione delle entrate, atteso che appare inverosimile la totale assenza di riscossioni Imu, riscosse in autoliquidazione.

- c. Per i residui passivi, nel triennio 2017 /2019, nella tabella sotto riportata si dà evidenza, per effetto dei mancati pagamenti, dell'aumento degli stessi, riferibile soprattutto ai residui delle spese in conto capitale, determinando un incremento totale del 67,26 %; tale evoluzione dà l'indicazione della persistente difficoltà da parte dell'Ente di smaltire le obbligazioni assunte

Tabella n. 8

Residui passivi	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019*
Titolo 1: Spese correnti	544.131,83	383.775,84	444.270,21
Titolo 2: Spese in conto capitale	448.857,99	426.797,43	910.620,51
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie			
Titolo 4: Rimborso di prestiti			
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20,42		
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	25.811,22	10.251,65	18.087,32
Totale	1.018.821,46	820.824,92	1.372.978,04

Dall'importo di euro 1.372.978,04 (esercizio 2019) emerge una massa elevata di residui relativi alla competenza per euro 877.785,07.

**d. In relazione all'indebitamento:**

- a. per l'esercizio 2019 l'Ente ha rispettato il limite di indebitamento, disposto dall'art. 204 del TUEL, ottenendo la percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti del 5,01%;
- b. nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

Tabella n. 9

TOTALE DEBITO CONTRATTO		Importi
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018	+	1.178.134,87
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019 (comprese le estinzioni anticipate)	-	120.611,31
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019	+	
<b>TOTALE DEBITO</b>	=	1.057.523,53

9. Riguardo l'indice di tempestività dei pagamenti:

- a. l'Ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del DL 66/2014 (cfr. relazione organo di revisione);
- b. l'indicatore di tempestività è pari a giorni 61,87, in miglioramento rispetto a quello dell'esercizio 2018 di 112 giorni;
- c. l'Ente, avendo superato i termini di pagamento, non ha indicato le misure da adottare per rientrare nei termini previsti dalla legge.

10. In materia di personale:

- a. la spesa sostenuta negli esercizi considerati rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006;
- b. dal questionario integrativo per l'esercizio 2019, si apprende che l'Ente ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente, nonché la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale e dell'entità numerica.

11. Riguardo ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali:

Tabella n. 10

<b>1. Debiti fuori bilancio riconosciuti</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
-lettera a) - sentenze esecutive	285.886,67	0	0
-lettera b) - copertura disavanzi			
-lettera c) - ricapitalizzazioni			
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
<b>Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti</b>	<b>285.886,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- a. non sono stati evidenziati DFB da riconoscere e da finanziare nel corso dell'esercizio, dopo la chiusura ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto ai sensi dell'art. 194 del Tuel;
- b. i responsabili dei servizi hanno attestato l'inesistenza di DBF da sottoporre al Consiglio per il loro riconoscimento.

12. Relativamente agli organismi partecipati (sezione IV):

- a. il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;
- b. non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, ai sensi dell'art.11, comma 6, lett. h) del d.lgs 118/2011;
- c. l'Ente ha provveduto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28 dicembre 2020, per l'esercizio 2019 alla revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, che non risulta trasmessa a questa Sezione.

Il gruppo amministrazione pubbliche è il seguente:

Tabella n. 11

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Settore	Stato
Peloritani s.p.a.	1,66%	Sviluppo locale	In liquidazione
Sogepat s.r.l.	0,25%	Sviluppo locale zone in crisi e depresse	In liquidazione
ATO ME 4 S.P.A.	1,32%	rifiuti	In liquidazione
SRR Messina area Metropolitana	0,20%	rifiuti	Attiva
Distretto turistico Taormina Etna scarl	0,70	rifiuti	Attiva

- d. l'Organo di revisione invita l'Ente a verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate e a monitorare l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate al fine di assicurare il contenimento delle spese connesse.

Sul punto questa Sezione ha più volte rappresentato l'importanza "di rilevare costantemente i rapporti economici e patrimoniali con le società partecipate, al fine di consentire con immediatezza di individuare disallineamenti contabili e le perdite che le stesse possono generare", evidenziando come "le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare l'eventuale emersione di passività non conosciute e ad agevolare il consolidamento con

i bilanci degli organismi partecipati" (del. n. 69/2019). La mancata conciliazione delle partite contabili rappresenta, pertanto, un rilevante fattore di rischio per gli equilibri di bilancio dell'ente locale.

13. Relativamente ai parametri di deficitarietà:

a. dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto, emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e che vi è il superamento del valore limite di due parametri secondo la normativa vigente (D.M. 28 /12/2018).

In particolare non vengono rispettati:

- il parametro n.1 relativo all'indicatore 1.1: incidenza delle spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%;
- il parametro n.2 relativo all'indicatore 2.8: incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%.

\*\*\*\*\*

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato in più occasioni come "gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279/2016)" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

Nel caso di specie, l'Ente risulta indietro rispetto all'attività di accertamento e riscossione delle entrate e nello smaltimento dei residui attivi, attività che verrà verificata da questa Sezione nel successivo ciclo di bilancio.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione ed esaminati i questionari sul Rendiconto dell'esercizio 2019, nonché sul Bilancio di previsione 2020/2022:

1. **In ordine al rendiconto dell'esercizio 2019:**

- il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di legge;
- l'assenza di accantonamenti nel fondo perdite società partecipate nell'esercizio 2019;
- la presenza di un fondo contenzioso non correttamente calcolato, in carenza di una analitica ricognizione del contenzioso pendente, con una valutazione del rischio di condanna;
- la difficoltà dell'ente nell'organizzazione e attuazione dell'attività di recupero dei crediti, della riscossione dei tributi e dello smaltimento dei residui attivi e, in particolare, la totale assenza di accertamenti e riscossioni Imu e di altri tributi (cfr. la tabella 5);
- il continuo aumento dei residui passivi;
- la mancata sottoscrizione, da parte degli organi di revisione delle partecipate, della conciliazione dei rapporti creditori/debitori;
- il superamento di due indici di deficitarietà strutturale.

**RACCOMANDA**

- di procedere all'iscrizione degli accantonamenti al Fondo perdite società partecipate e di adottare misure organizzative per l'attivazione di un sistema informativo sui rapporti con gli organismi partecipati;
- di procedere alla revisione organizzativa dell'attività di riscossione e di lotta all'evasione tributaria, al fine di garantire un livello ed una percentuale delle entrate da allineare con la previsione dell'equilibrio di bilancio, che sarà verificato con particolare attenzione da questa Sezione nella gestione dei prossimi esercizi.

**DISPONE**

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa :
  - al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Antillo;

- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2021.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 22 dicembre 2021.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE